



# COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 17 del 30-04-2024

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **19:30**, in forma mista ai sensi del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Muzzarelli Stefano</b>	Presente	<b>Guiducci Maria Paola</b>	Presente
<b>Altariva Giovanni</b>	Presente	<b>Seghi Alice</b>	Presente
<b>Poli Sergio</b>	Presente	<b>Gherardini Alessandro</b>	Presente
<b>Perfetti Simone</b>	Assente	<b>Zanaglia Giuliano</b>	Presente
<b>Forni Clemente Maria</b>	Presente	<b>Giacomelli Ezio</b>	Presente
<b>Turchi Andrea</b>	Presente	<b>Pigati Ramona</b>	Presente
<b>Lorenzini Giacomo</b>	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale, **Dott.ssa Monia Giambi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Stefano Muzzarelli**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopraindicato.

## N. 17 - OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

#### Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo

tariffario rifiuti (MTR-2);

**Riscontrato** altresì che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

**Rilevato** che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", in primis apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la deliberazione 386/2023/R/rif, con la quale ARERA ha istituito, a decorrere dal 01/01/2024 la componente tariffaria UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nella misura di € 0,10 a utenza; tale componente viene applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti

- urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, al fine di alimentare il conto in oggetto;
- la deliberazione 386/2023/R/rif, con la quale ARERA ha istituito, a decorrere dal 01/01/2024 la componente tariffaria UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi nella misura di € 1,50 a utenza; tale componente viene applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, al fine di alimentare il conto in oggetto;

**Visto** l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'art. 43, comma 11 del decreto-legge 50/2021, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

**Ritenuto**, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per garantire una maggiore economia e speditezza dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, di procedere alla quantificazione del tributo dovuto utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Dato atto** di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL, ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147, sottolineando che si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica.

**Considerato** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Fanano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021 e il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2023;

**Considerato inoltre** che, ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

**Preso atto** del prospetto di Piano finanziario (PEF) 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, come deliberato da ATERSIR con i seguenti atti:

- delibera n. 8 del 12/04/2024 del Consiglio Locale di Modena che ha espresso parere favorevole alle proposte di PEF 2024/2025, in corso di pubblicazione;
- delibera n. 35 del 15/04/2024 del Consiglio d'Ambito di approvazione del PEF 2024/2025, in corso di pubblicazione;

**Ritenuto** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024 da parte di ATERSIR;

**Rilevato** che il PEF 2024/2025, prevede, per l'annualità 2024, i seguenti costi:

- a) il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2024 per il gestore (HERA S.P.A.) ammonta a Euro 704.638,38 (IVA compresa);
- b) i costi sostenuti dal Comune relativi ai CSL, CTS, CARC, CGG, CCD, Fondo Crediti Inesigibili (FCDE), comprensivi dell'IVA relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto precedente, ammontano ad Euro 148.692,19 (IVA compresa);
- c) applicate le riduzioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 il costo totale da coprire con le entrate tariffarie ammonta ad € 847.108,00;

**Richiamata** la determina n. 35 del 10/04/2024 di incarico alla ditta "GF Ambiente srl" che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell'elaborazione degli elementi della banca dati a disposizione del Comune di Fanano – Ufficio Tributi, del Piano Economico Finanziario redatto da ATERSIR, delle agevolazioni e riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio, relazione allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Esaminate** le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

**Ritenuto:**

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato in calce al presente atto deliberativo;
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per 79,14% a carico delle utenze domestiche e per il 20,86% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

**Ritenuto** quindi di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, riportate in calce al presente atto deliberativo, stabilendo inoltre le seguenti scadenze ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett.a), del Decreto Legge nr. 35 dell'8.04.2014:

- n. 3 rate, con scadenze 31/07/2024, 30/09/2024 e 02/12/2024;

**Preso atto** altresì che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**Richiamato** il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

**Vista** la delibera di G.C. n.18 del 10/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, inerente la gestione diretta della riscossione e accertamento della Tassa Rifiuti;

**Vista** la delibera di G.C. n. 16 del 22/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Nomina del funzionario Responsabile Tributi";

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco e gli interventi del Consigliere Turchi A. (il tutto integralmente registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Forni C.M., Turchi A., Giacomelli E., Pigati R.)

## **DELIBERA**

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di prendere atto del piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Fanano per l'anno 2024, che comporta un costo complessivo di € 847.108,00 IVA compresa, da coprire con una corrispondente entrata tariffaria, come discusso e approvato con i seguenti atti deliberativi e allegato alla presente deliberazione (Allegato A):
  - delibera n. 8 del 12/04/2024 del Consiglio Locale di Modena che ha espresso parere favorevole alle proposte di PEF 2024/2025, in corso di pubblicazione;
  - delibera n. 35 del 15/04/2024 del Consiglio d'Ambito di approvazione del PEF 2024/2025, in corso di pubblicazione;
- 3) Di approvare i coefficienti specificati nella relazione redatta dalla ditta "GF Ambiente srl", allegata quale parte integrante e sostanziale, ed il tariffario specificato in calce alla presente deliberazione (Allegato B).
- 4) Di prendere atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013.
- 5) Di applicare le componenti tariffarie UR1 e UR2 così come stabilito dalla deliberazione 386/2023/R/rif, di ARERA;
- 6) Di approvare le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett.a) del Decreto Legge nr. 35 dell'8.04.2014:
  - o n. 3 rate, con scadenze 31/07/2024, 30/09/2024 e 02/12/2024;
- 7) Di derogare a quanto previsto dall'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, e pertanto di procedere alla quantificazione del tributo

dovuto utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.

8) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa per alzata di mano, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Forni C.M., Turchi A., Giacomelli E., Pigati R.).

### TARIFFARIO TARI 2024

Categorie tariffa	Parte fissa €/ mq anno	Parte variabile €/anno
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 0,682	€ 63,198
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 0,765	€ 133,919
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 0,857	€ 145,484
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 0,915	€ 158,425
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 0,974	€ 170,247
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 1,007	€ 182,715
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,063	€ 1,800
N02. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,838	€ 1,417
N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,766	€ 1,288
N04. Esposizioni, autosaloni	€ 0,765	€ 1,298
N05. Alberghi con ristorante	€ 1,517	€ 2,561
N06. Alberghi senza ristorante	€ 1,523	€ 2,564
N07. Case di cura e riposo	€ 0,990	€ 1,676
N08. Uffici e agenzie	€ 1,140	€ 1,923
N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali	€ 1,137	€ 1,926
N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,451	€ 2,438
N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,443	€ 2,439
N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,911	€ 1,534
N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,761	€ 1,283
N14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,980	€ 1,661
N15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,986	€ 1,658
N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione	€ 3,364	€ 5,667
N17. Bar, caffè, pasticceria	€ 2,530	€ 4,260
N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,443	€ 2,432
N19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,445	€ 2,428
N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,212	€ 7,102
N21. Discoteche, night club, sale scommesse	€ 1,062	€ 1,797

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**Sig. Stefano Muzzarelli**

Il Vice Segretario Comunale  
**Dott.ssa Monia Giambi**

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI FANANO**  
(Provincia di Modena)

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**PROPOSTA  
DELIBERA DI CONSIGLIO**

**N. 17 DEL 17-04-2024**

**Oggetto: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024.**

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Fanano, 24-04-2024

Il Responsabile dell'Area competente  
Dott.ssa Monia Giambi

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI FANANO**  
(Provincia di Modena)

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**PROPOSTA  
DELIBERA DI CONSIGLIO**

**N. 17 DEL 17-04-2024**

**Oggetto: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024.**

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Fanano, 24-04-2024

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Monia Giambi

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI FANANO**  
(Provincia di Modena)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 17 del 30-04-2024**

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024.**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-05-2024 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì, 04-05-2024

Il Responsabile della pubblicazione  
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI FANANO**  
(Provincia di Modena)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 17 del 30-04-2024**

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024.**

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

il giorno 30-04-2024 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Fanano li, 07-05-2024

Il Vice Segretario Comunale  
**Dott.ssa Monia Giambi**

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*